

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.16 DEL 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Premazzi Mattia - Presidente	Sì
2. Incarbone Martino - Consigliere	Sì
3. Germanò Antonio - Consigliere	Sì
4. Cremona Maria Chiara - Consigliere	Sì
5. Filiguri Lisa - Vice Sindaco	Sì
6. Artioli Daniela - Consigliere	Sì
7. Cremona Matteo - Consigliere	Sì
8. Castelli Filippo - Consigliere	Giust.
9. Bertuletti Ilaria Chiara - Consigliere	Giust.
10. Zaupa Giorgio - Consigliere	Giust.
11. Lamperti Barbara - Consigliere	Sì
12. Cremona Franco - Consigliere	Sì
13. Ranzi Luca - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Amato Carla** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Premazzi Mattia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Vista la propria precedente deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario redatto secondo il nuovo metodo tariffario dei rifiuti MTR di ARERA"

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con precedente deliberazione;

Visto in particolare l'art.9 del citato regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono

temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, approvato con precedente determinazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile¹;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario approvato con precedente deliberazione, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze come segue:

- 60 % a carico delle utenze domestiche;
- 40 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto prevedere i coefficienti di cui al D.P.R. n.158/1999 nella misura di seguito indicata:

Ka = nella misura espressamente indicata, per i comuni del Nord Italia, nella Tabella 1 a dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;

Kb = calcolato tra i coefficienti minimo e massimo indicati nella Tabella 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;

Kc = calcolato tra i coefficienti minimo e massimo indicati per i Comuni del Nord Italia nella Tabella 3 a dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999.;

Kd = nella misura "media" calcolata tra i coefficienti minimo e massimo indicati per i Comuni del Nord Italia nella Tabella 4 a dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999. La determinazione nella misura "media" viene disposta stante l'impossibilità di fissare – per ogni categoria di utenza non domestica – l'esatta entità del coefficiente Kd nel Comune di Venegono Inferiore;

Kd cat.28 : nella misura del 75,47 oltre la misura massima indicata per i Comuni del Nord Italia nella tabella 4° dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/99, poichè i dati certi di produzione rifiuti annuali indicano kg./mq. 75,47;

Kd cat.31: nella misura minima indicata per i Comuni del Nord Italia nella tabella dell'Allegato 1 al D.P.R.158/99. I dati di produzione dei rifiuti risultano infatti inferiori a kg.58,76/mq.

Kd cat 32 = nella misura del 1,21 determinata dall'effettiva quantità di rifiuti prodotta, come da convenzione disciplinante il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'applicazione della tariffa rifiuti stipulata con il Seminario Arcivescovile di Milano;

Visto l'art.6 del D.L. n.73/2021 "Agevolazioni TARI" che prevede lo stanziamento a favore dei comuni di fondi che permettano agli enti locali di concedere riduzioni della TARI ad utenze non domestiche che hanno subito chiusure obbligatorie, restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività o rilevante calo del fatturato a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto determinare come segue dette agevolazioni TARI 2021, conformemente alle disposizioni ed indicazioni ad oggi fornite in merito:

- agevolazione a favore delle utenze non domestiche interessate da chiusure obbligatorie: 100% della parte variabile TARI 2021;
- agevolazione a favore delle utenze non domestiche interessate da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività: 70% della parte variabile TARI 2021;
- agevolazione a favore delle utenze non domestiche che ne facciano richiesta, con autocertificazione del calo del fatturato anno 2020 rispetto all'anno 2019 pari almeno al 30%: 50% della parte variabile TARI 2021;

dando atto che le stesse percentuali potrebbero essere rimodulate proporzionalmente in diminuzione al fine di non eccedere la somma complessiva a favore del Comune di Venegono Inferiore, di cui all'art.6 del D.L.n.73/2021;

Considerato che lo stesso art.6 del D.L.n.73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni alle utenze non domestiche a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto:

- del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021;
- dell'importo di euro 50.000,00 a titolo di utilizzo quota di avanzo vincolato 2020;

suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento ;

Visto l'art.28 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa secondo le modalità in esso indicate;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art.30 comma 5 del D.L. n.41/2021 convertito con modificazioni nella L.n.69/2021 testualmente recita: *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile."*

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Varese sull'importo del tributo, nella misura del 4%;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area amministrativa, scolastica e del personale, e il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area economico-finanziaria;

Acquisito il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Dato atto che il verbale della discussione, costituito dalla registrazione audio, sarà conservato su supporto informatico e depositato agli atti

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, essendo 10 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario approvato con deliberazione precedente, al netto:
 - del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021;
 - dell'importo di euro 50.000,00 a titolo di utilizzo quota di avanzo vincolato 2020
- 4) di prendere atto dello stanziamento statale previsto all'art.6 del D.L. n.73/2021, determinando come segue le agevolazioni TARI 2021, conformemente alle disposizioni ed indicazioni ad oggi fornite in merito:
 - a) agevolazione a favore delle utenze non domestiche interessate da chiusure obbligatorie: 100% della parte variabile TARI 2021;
 - b) agevolazione a favore delle utenze non domestiche interessate da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività: 70% della parte variabile TARI 2021;
 - c) agevolazione a favore delle utenze non domestiche che ne facciano richiesta, con autocertificazione del calo del fatturato anno 2020 rispetto all'anno 2019 pari almeno al 30%: 50% della parte variabile TARI 2021;dando atto che le stesse percentuali potrebbero essere rimodulate proporzionalmente in diminuzione al fine di non eccedere la somma complessiva a favore del Comune di Venegono Inferiore, di cui all'art.6 del D.L.n.73/2021
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese nella misura del 4%;
- 6) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art.23 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 7) di dare atto che le scadenze del pagamento sono stabilite all'art.28 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge, essendo 10 i consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità ed urgenza di provvedere.

Avverso la presente delibera è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
F.to : Premazzi Mattia

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
F.to : Amato Carla

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Amato Carla